



## Regione Umbria

Giunta Regionale

### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

#### Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 135/2019

autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per l'attività di produzione alimenti per animali domestici, ubicato in Comune di Bettona (PG), Via della Fattoria n. 39 - Loc. Campagna, della ditta V.B.B. S.r.l., con sede legale in Comune di Bettona (PG), Via della Fattoria n. 39 - Loc. Campagna;

#### PREMESSE

##### Visto

che con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Bettona (PG), acquisita dalla Regione Umbria con prot.lli n. 257605 e 257606 del 03/12/2019, la ditta V.B.B. S.r.l., con sede legale in Comune di Bettona (PG), Via della Fattoria n. 39 - Loc. Campagna, ha richiesto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e.i., l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per attività di produzione alimenti per animali domestici, ubicato in Comune di Bettona (PG), Via della Fattoria n. 39 - Loc. Campagna.

##### Vista:

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Bettona con A.U.A. n. 4/2016 del 07/11/2016;

##### Considerato:

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

##### Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

**Considerato** il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 22867 del 19/12/2018, acquisita al protocollo regionale n. 272070 del 21/12/2018;

## **DESCRIZIONE ATTIVITA':**

- Il ciclo produttivo svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
  - 1) ricezione e stoccaggio delle materie prime:
    - scarti provenienti dalla lavorazione della carne e del pesce, di cui al Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce,
    - granaglie,
    - verdure,
    - additivi alimentari;
  - 2) macinazione degli ingredienti base sottoprodotti di origine animale a mezzo di tritacarne;
  - 3) miscelazione del materiale come sopra ottenuto con cereali, verdure, acqua etc. in impastatrice a pale;
  - 4) confezionamento automatico del prodotto finito in vaschette, lattine ovvero "salamotti";
  - 5) sterilizzazione sotto pressione del prodotto finito preliminarmente confezionato;
- i sottoprodotti di origine animale di cui al precedente punto 1) sono conservati in cella frigorifera al fine di prevenire fenomeni putrefattivi;
- l'impasto ottenuto dalle succitate operazioni di triturazione e miscelazione delle materie prime è alimentato all'impianto per confezionamento del prodotto finito di cui al precedente punto 4), a mezzo di pompa dosatrice a lobi e tubazioni dedicate;
- l'emissione connessa ad esercizio dell'autoclave per sterilizzazione sotto pressione del pet food preliminarmente confezionato, in relazione alla sostanziale assenza di inquinanti, può essere ritenuta scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- i punti di emissione E1 ed E2 sono connessi, rispettivamente, a n. 2 impianti di combustione alimentati a G.P.L. e con potenza termica nominale dichiarata pari a 1.395 kW e 23,9 kW;
- l'impianto termico civile connesso al punto di emissione E3, alimentato a G.P.L. e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, è soggetto alla parte quinta, titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- il gruppo elettrogeno mobile di emergenza utilizzato nello stabilimento, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 265 kW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb);

## **PRESCRIZIONI**

- a) rispettare i valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**

**c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**

**d) prescrizioni di carattere generale:**

- d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.13 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.18 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche:**

**e.1 a partire dallo 01/01/2030 il Gestore dovrà effettuare monitoraggi con periodicità annuale per il punto di emissione E1;**

**e.2 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:**

<b>Polveri</b>		<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>Monossido di carbonio</b>		<b>UNI EN 15058:2006</b>
<b>Ossidi di azoto</b>	<b>espressi come NO<sub>2</sub></b>	<b>UNI EN 14792:2006</b>
<b>Ossidi di zolfo</b>	<b>espressi come SO<sub>2</sub></b>	<b>UNI EN 14791:2006</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2006</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2006</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.3 le aree di stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale, gli impianti ed i recipienti utilizzati per il relativo conferimento, prelievo, carico e movimentazione, ove venuti a contatto diretto con le stesse materie prime, dovranno essere oggetto di un sistematico programma di pulizia e sanitizzazione, finalizzato a limitare l'impatto olfattivo di tali spazi e attrezzature nei confronti del territorio limitrofo;**
- e.4 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle modalità e all'organizzazione delle operazioni di pulizia di cui al paragrafo precedente, con indicazione di tipologia, frequenza ed attrezzature utilizzate, sia per quanto riguarda le operazioni ordinarie, sia per quelle straordinarie (es. fine della stagione produttiva, sversamenti di reflui etc.), da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo;**
- e.5 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti d.7 e d.8 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;**
- e.6 ai sensi dell'articolo 294, comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto connesso al punto di emissione E1 dovrà essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;**

#### **CONDIZIONI**

**le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico

P.L. Bonaccini Gianluca



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale		V.B.B. Srl		Unità Produttiva:		Bettona		PG		Via della Fattoria n. 39		Loc. Campagna	
Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto combustione	Polveri	5 <sup>[1]</sup>	mg/Nm³	-	16	240	190	6,00	0,40	-	-	
		Monossido di carbonio	100										
		Ossidi di azoto	200										
		Ossidi di zolfo	35 <sup>[1]</sup>										
E2	Impianto combustione	Polveri	5 <sup>[1]</sup>	mg/Nm³	-	-	-	-	5,30	0,15	-	-	
		Monossido di carbonio	100										
		Ossidi di azoto	200										
		Ossidi di zolfo	35 <sup>[1]</sup>										
E3	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	16	240	-	-	-	-	-	

## Legenda:

Punto Emissione	Note
E1, E2	Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub> . Ossidi di zolfo espressi come SO <sub>2</sub> . Tenore O <sub>2</sub> di riferimento = 3 % vol. [1] Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030